



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.11.2007
COM(2007) 707 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

**sul riesame della raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le
ispezioni ambientali negli Stati membri**

[SEC(2007) 1493]

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

sul riesame della raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri

INTRODUZIONE

Le ispezioni sono uno strumento importante per garantire l'attuazione e l'applicazione della normativa ambientale comunitaria.

Nel 2001, di fronte alla grande disparità fra i sistemi ispettivi degli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri¹.

La raccomandazione contiene criteri non vincolanti relativi all'organizzazione, alla realizzazione, al seguito dato e alla pubblicazione dei risultati delle ispezioni ambientali, rafforzando in tal modo la conformità con la normativa ambientale comunitaria e contribuendo ad assicurare che essa venga attuata e rispettata con maggiore coerenza in tutti gli Stati membri.

Gli Stati membri sono stati invitati a comunicare i dati relativi all'attuazione della raccomandazione e alle esperienze ricavate dalla sua applicazione. La Commissione è stata invitata a preparare, sulla base di tali relazioni e di tutte le altre informazioni disponibili, una relazione sull'attuazione della raccomandazione e una proposta per il suo ulteriore sviluppo, se necessario sotto forma di direttiva.

La relazione che sintetizza le informazioni disponibili in materia di attuazione e applicazione della raccomandazione è allegata alla presente comunicazione².

Prima di formulare proposte concrete, la Commissione intende raccogliere stimoli e suggerimenti dalle altre istituzioni, dalla rete informale delle autorità europee di applicazione (IMPEL³) e dagli altri gruppi interessati.

La comunicazione è in linea con il programma per il miglioramento della regolamentazione in quanto la conformità e l'applicazione sono elementi essenziali del ciclo regolamentare.

La comunicazione viene trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni. Ha l'obiettivo di presentare le posizioni della Commissione per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo della raccomandazione e di avviare un'ampia discussione con le altre istituzioni e le parti interessate.

Il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni sono invitati a formulare un parere sulle questioni affrontate nella comunicazione.

¹ GUL 118 del 27.4.2001, pag. 41

² Documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC XXXX, Relazione sull'attuazione della raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri, Allegato alla comunicazione della Commissione sul riesame della raccomandazione 2001/331/CE.

³ Rete europea per l'attuazione e il rispetto del diritto dell'ambiente, <http://ec.europa.eu/environment/impel/index.htm>

Nel corso del 2007 la Commissione organizzerà riunioni con gli interessati e avvierà una consultazione via internet.

La rete IMPEL formulerà i propri suggerimenti tramite il progetto IMPEL sull'ulteriore sviluppo della raccomandazione, che dovrebbe essere completato entro la fine del 2007.

Sulla base dell'esito di tali discussioni, nel 2008 la Commissione proporrà la forma appropriata per l'ulteriore sviluppo della raccomandazione.

1. ATTUAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE NEGLI STATI MEMBRI

Tutti gli Stati membri hanno trasmesso una relazione sull'attuazione della raccomandazione e una relazione sulle esperienze acquisite nella sua applicazione.

In molti casi le informazioni trasmesse sono risultate incomplete o difficili da raffrontare. Per alcuni Stati membri, in cui la responsabilità delle ispezioni ambientali spetta alle regioni, si è rivelato impossibile trarre conclusioni a livello nazionale. Si tenga presente anche che, mentre alcuni Stati membri hanno inviato informazioni aggiornate al 2006, nella maggior parte dei casi i dati pervenuti riguardano la situazione del 2002-2003.

Nonostante tali lacune nelle informazioni disponibili, si può osservare che quasi tutti gli Stati membri hanno attuato la raccomandazione parzialmente (in misura diversa) mentre solo in pochi si è registrata un'attuazione completa. Informazioni più dettagliate in merito figurano nella relazione allegata.

Dalle informazioni disponibili emerge che esistono ancora marcate disparità quanto alle modalità di esecuzione delle ispezioni ambientali nella Comunità. Ne conseguono l'impossibilità di garantire la piena attuazione della normativa ambientale a livello comunitario nonché distorsioni della concorrenza per le imprese.

L'attuazione incompleta è dovuta in parte alle interpretazioni divergenti degli Stati membri per quanto riguarda le definizioni e i criteri della raccomandazione, nonché le disposizioni in materia di comunicazione dei risultati.

Profonde differenze si riscontrano anche quanto alla priorità politica attribuita alle ispezioni ambientali dagli Stati membri. Alcuni di essi hanno messo in rilievo che le risorse limitate a disposizione delle autorità ispettive non hanno consentito loro di sviluppare un sistema di ispezioni ambientali pienamente efficace.

2. SETTORI DELLA RACCOMANDAZIONE PASSIBILI DI MIGLIORAMENTO

Le informazioni disponibili mettono in luce che, per rendere più efficace la raccomandazione, è necessario esaminare più a fondo gli elementi esaminati qui di seguito.

2.1. Definizione del campo di applicazione

Attualmente la raccomandazione si applica alle ispezioni ambientali di tutti gli impianti industriali e di altre imprese e strutture le cui emissioni atmosferiche, i cui scarichi in ambiente idrico o le cui attività di smaltimento o riciclaggio dei rifiuti sono soggetti ad autorizzazione, a permesso o a licenza ai sensi del diritto comunitario. È necessario chiarire questa definizione del campo di applicazione, che è stato interpretato in modi diversi dai vari Stati membri, con differenze di rilievo nel numero di impianti soggetti a ispezioni ambientali e grandi discrepanze fra le percentuali di impianti ispezionati ogni anno. Alcuni Stati membri,

ad esempio, applicano la raccomandazione solo agli impianti di cui alla direttiva IPPC⁴, mentre altri la applicano anche ad altri impianti. Tale differenza è particolarmente rilevante per il settore dei rifiuti, dove molti impianti non IPPC sono soggetti a obblighi di ispezione.

Il campo di applicazione attuale si concentra principalmente sugli impianti industriali e di smaltimento di rifiuti, mentre esclude molte attività che sono regolamentate dal diritto ambientale comunitario.

In particolare, la raccomandazione non fissa criteri per l'ispezione delle spedizioni di rifiuti. Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono regolamentate a livello UE dal regolamento sulle spedizioni di rifiuti⁵, la cui attuazione rappresenta per la Commissione una priorità fondamentale. Dalle ispezioni congiunte eseguite simultaneamente in 30 porti UE da 13 Stati membri nel quadro dell'IMPEL, circa il 50% delle spedizioni di rifiuti è risultato illegale. Questi risultati nonché gravi incidenti verificatisi di recente in relazione a spedizioni illegali di rifiuti come lo scarico dei rifiuti in Costa d'Avorio responsabile di morti e di grave inquinamento ambientale, sono all'origine delle diffuse richieste degli Stati membri, delle istituzioni europee, delle ONG e del pubblico di rendere più rigorosa l'applicazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, in particolare riguardo alle ispezioni da eseguire. È essenziale che la Comunità lavori tutta insieme nella lotta contro tale problema. Il nuovo regolamento sulle spedizioni di rifiuti, adottato nel 2006 ed entrato in vigore nel luglio 2007, tuttavia, pur contenendo disposizioni volte a migliorarne l'applicazione e a intensificare la cooperazione fra gli Stati membri, non definisce criteri per le ispezioni di tali spedizioni.

La raccomandazione non include neppure criteri per l'ispezione dei siti di Natura 2000. La normativa comunitaria sulla protezione della natura (la direttiva uccelli⁶ e la direttiva habitat⁷) mira a creare una rete ecologica europea di zone di protezione speciale e zone speciali di conservazione (Natura 2000) e a garantire la protezione e lo sviluppo dei siti che costituiscono la rete. L'adeguata attuazione di tale normativa è di grande importanza per la conservazione della natura nell'Unione. La Commissione accoglie così con favore la creazione della Green Enforce Network, volta a incoraggiare la cooperazione e lo scambio di esperienze fra gli Stati membri per facilitare l'attuazione della normativa sul patrimonio naturale. La rete sta valutando attualmente l'ipotesi di contribuire all'ulteriore sviluppo delle ispezioni ambientali elaborando criteri per l'ispezione dei siti Natura 2000.

Altre norme ambientali a cui non si applica la raccomandazione riguardano la registrazione e autorizzazione delle sostanze chimiche (REACH⁸), la restrizione della presenza di determinate sostanze pericolose nei prodotti (es. la direttiva RoHS⁹), il commercio delle

⁴ Direttiva 96/61/CE, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 1).

⁵ Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

⁶ Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/244/CEE (GU L 115 dell'8.5.1991, pag. 41)

⁷ Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁸ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁹ Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19).

specie minacciate di estinzione,¹⁰ nonché attività connesse agli organismi geneticamente modificati e ai sistemi di responsabilizzazione dei produttori.

2.2. Chiarimento delle definizioni

Le relazioni hanno rivelato che alcuni termini utilizzati nella raccomandazione sono interpretati in modo diverso dai vari Stati membri con conseguenti differenze nell'attuazione e nelle informazioni comunicate.

Divergenze interpretative si rilevano in particolare per i seguenti termini:

– Ispezione, controllo, audit

Conformemente alla raccomandazione, il termine ispezione copre attività che comportano il controllo e la promozione della conformità degli impianti controllati alle prescrizioni ambientali pertinenti, nonché il monitoraggio dell'impatto degli impianti. La raccomandazione cita come esempi una serie di tali attività. I termini controllo e audit indicano attività che rientrano nelle attività di ispezione elencate, ma non sono definiti.

La definizione di ispezione fornita nella raccomandazione è quindi molto ampia e si dovrebbe applicare a tutte le attività volte a promuovere la conformità degli impianti con le prescrizioni ambientali. Essa, tuttavia, è stata interpretata in modo diverso dai vari Stati membri, alcuni dei quali ne hanno dato un'interpretazione molto restrittiva, applicandola, ad esempio, solo ai controlli diretti negli impianti, mentre altri hanno adottato un approccio molto più ampio.

Tale diversità di interpretazione ha ripercussioni sull'attuazione della raccomandazione e in particolare sull'organizzazione delle ispezioni, in quanto tutte le attività in oggetto dovrebbero essere prese in considerazione a livello dei piani di ispezione, e rende difficile il raffronto fra le informazioni fornite dagli Stati membri in merito alle ispezioni eseguite e in particolare alla percentuale di impianti controllati che sono stati oggetto di ispezioni.

– Autorità ispettive

Conformemente alla raccomandazione le autorità ispettive sono pubbliche autorità istituite o designate dagli Stati membri e competenti per le materie oggetto della presente raccomandazione, nonché qualsiasi soggetto dotato di personalità giuridica a cui tali compiti sono stati da esse delegati, sotto la loro autorità e supervisione, purché esso non abbia alcun interesse privato nel risultato delle ispezioni che effettua. In alcuni Stati membri, in cui più autorità possono essere direttamente o indirettamente coinvolte nelle attività di ispezione, si è talvolta rivelato difficile distinguere quali dovessero essere considerate autorità ispettive. La mancanza di chiarezza ha ripercussioni sull'attuazione della raccomandazione, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione delle ispezioni, in quanto i relativi piani dovrebbero coprire le attività di tutte le autorità ispettive.

– Piani di ispezione, programmi di ispezione

La raccomandazione non definisce i termini piani di ispezione e programmi di ispezione. Vari Stati membri sembrano dare interpretazioni diverse del significato di "piano di ispezione", che è inteso come un documento strategico per la fissazione delle priorità delle ispezioni ambientali. Si è verificata una certa confusione con il termine "programma di ispezione", che indica gli impianti da ispezionare in un certo periodo e che, secondo la raccomandazione, dovrebbe rientrare nel piano di ispezione. In conseguenza di ciò i piani di ispezione di molti Stati membri consistono semplicemente in un elenco di impianti o settori che verranno

¹⁰ Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

ispezionati in un certo periodo di tempo. La differenza fra i due termini è rilevante anche per l'attuazione delle disposizioni sull'accesso alle informazioni ambientali. Alcuni Stati membri sostengono che non mettono i piani di ispezione a disposizione del pubblico per evitare di informare e mettere in guardia gli operatori riguardo a previste ispezioni imminenti. La distinzione fra piani e programmi potrebbe essere utile per tenere distinti gli aspetti politici (piano) da quelli operativi (programma); i piani potrebbero allora essere pubblicati senza timore di compromettere singole ispezioni.

– Meccanismo transfrontaliero

Ai sensi della raccomandazione, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il coordinamento delle ispezioni di impianti e attività con potenziali incidenze transfrontaliere di rilievo. Le informazioni fornite a questo proposito nelle relazioni degli Stati membri si sono rivelate incomplete ed eterogenee. Alcuni Stati membri hanno fornito esempi di cooperazione amministrativa con i paesi o i distretti confinanti. Alcuni hanno citato ispezioni congiunte di spedizioni di rifiuti effettuate nel quadro dei progetti IMPEL. Altri ancora hanno fatto riferimento più in generale allo scambio di esperienze fra Stati membri nel quadro di tali progetti. Tali differenze interpretative non hanno consentito di valutare se gli Stati membri abbiano attuato questa parte della raccomandazione.

– Ispezioni ordinarie, straordinarie

In base alla raccomandazione le ispezioni ordinarie vengono eseguite come parte di un programma di ispezione. Le ispezioni straordinarie vengono effettuate a seguito di reclami, in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un permesso o nell'ambito di indagini relative a incidenti gravi, inconvenienti e inadempienze.

I vari Stati membri hanno istituito diverse categorie di ispezioni, es. ispezioni reattive o non reattive, programmate o non programmate, ecc., che non sempre si possono fare rientrare in modo univoco nelle categorie "ispezione ordinaria" o "straordinaria". Tali differenze interpretative hanno reso difficile valutare l'attuazione della raccomandazione in alcuni Stati membri. La distinzione è particolarmente importante per l'organizzazione delle ispezioni, perché nei piani devono essere definiti il momento e le risorse necessarie per le ispezioni sia ordinarie che straordinarie.

2.3. Criteri relativi all'organizzazione, alla realizzazione, al seguito dato e alla pubblicazione dei risultati delle ispezioni

L'obiettivo della raccomandazione è rafforzare la conformità degli impianti controllati con la normativa ambientale. Gli Stati membri dovrebbero anche far sì che le ispezioni ambientali abbiano come obiettivo un elevato livello di tutela ambientale. Al fine di ottenere tale risultato, la raccomandazione fissa criteri per l'organizzazione, la realizzazione, il seguito dato e la pubblicazione dei risultati di tali ispezioni.

2.3.1. Organizzazione delle ispezioni

La raccomandazione prevede la definizione di piani di ispezione e ne indica i criteri generali descrivendo la copertura dei piani, la base su cui dovrebbero essere sviluppati e il contenuto minimo.

Risulta che questi criteri non sono stati pienamente attuati in tutti gli Stati membri. In molti di essi i piani di ispezione non contengono elementi strategici ma consistono piuttosto in elenchi di impianti o settori da ispezionare in un certo periodo di tempo.

Oltre all'esigenza di chiarire alcuni termini chiave relativi all'organizzazione delle ispezioni come indicato qui sopra al punto 2.2, si mette in rilievo la possibilità di migliorare

ulteriormente l'organizzazione delle ispezioni negli Stati membri. Ciò consentirebbe a questi ultimi di fare un uso ottimale delle risorse a loro disposizione mirando meglio le ispezioni degli impianti. Alcuni Stati membri hanno già introdotto sistemi avanzati per la pianificazione delle ispezioni. Per garantire l'impiego di buone pratiche nelle ispezioni si è suggerito di utilizzare nella pianificazione strategie di gestione basate sui rischi, che possono fondarsi su criteri diversi, come il rischio ambientale, gli obiettivi ambientali e una cronistoria della conformità dell'impianto. Un esempio di tale approccio è il sistema britannico OPRA (*Operator and Pollution Risk appraisal*), basato su vari criteri come la complessità dell'impianto, la sua ubicazione e le emissioni, nonché le prestazioni dell'operatore e la storia dell'impianto.

2.3.2. Realizzazione delle ispezioni

La raccomandazione prevede che si dovrebbero eseguire regolarmente visite in situ nel quadro delle ispezioni ordinarie e in caso di reclami, incidenti gravi, inconvenienti e inadempienze, nonché dopo il rilascio o prima del nuovo rilascio, rinnovo o modifica di un permesso e fissa criteri quanto alle modalità per la loro realizzazione. I risultati di tali visite dovrebbero essere oggetto di relazioni da comunicare all'operatore e mettere a disposizione del pubblico. Incidenti gravi, inconvenienti o inadempienze dovrebbero essere oggetto di indagini per chiarire le cause e le responsabilità, moderare o porre rimedio alle ripercussioni sull'ambiente e determinare le iniziative da adottare nonché eventuali sanzioni o misure applicative. L'attività di seguito dovrebbe essere garantita dall'operatore. Non sono previsti criteri per altre attività ispettive.

2.3.3. Valutazione dei piani di ispezione

Per quanto non preveda esplicitamente che si debba valutare l'attuazione dei piani di ispezione, la raccomandazione, al punto VIII, impone agli Stati membri di comunicare i risultati della valutazione del successo o del fallimento dei propri piani di ispezione.

Si è riconosciuto nella valutazione del successo dei piani di ispezione uno strumento importante per migliorare la pianificazione delle ispezioni stesse. A tale proposito alcuni Stati membri hanno messo a punto sistemi sofisticati, che si sono rivelati utili per definire i piani futuri.

2.4. Comunicazione dei risultati

Il primo esercizio di comunicazione dei risultati ha prodotto molte informazioni che mostrano come venga attuata e applicata la raccomandazione negli Stati membri. Tali informazioni, tuttavia, non sono sempre raffrontabili e non consentono sempre di giungere a conclusioni chiare sull'efficienza dei sistemi di ispezione degli Stati membri. Si è suggerito di sviluppare un sistema più semplice, mirato più precisamente a misurare il successo dei sistemi di ispezione. Per garantire la raffrontabilità dei dati, sarebbe necessario elaborare un formato uniforme molto chiaro per tale sistema di comunicazione.

2.5. Accesso alle informazioni

Nella raccomandazione si afferma che i piani di ispezione e le relative relazioni dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico conformemente alla direttiva 90/313/CEE, sostituita nel frattempo dalla direttiva 2003/4/CE. Quest'ultima specifica con più precisione il concetto di informazione ambientale, i motivi per rifiutare l'accesso alle informazioni e l'obbligo di operare attivamente per renderle accessibili al pubblico, ad esempio via Internet.

Dalle relazioni è emerso che vari Stati membri non rendono pubblici i piani di ispezione e le relazioni. I motivi addotti sono diversi. Spesso i piani di ispezione sono elenchi di impianti da ispezionare in un determinato periodo di tempo. La diffusione di tali informazioni potrebbe

compromettere il successo delle ispezioni stesse. Per quanto riguarda le relazioni, in molti casi esse non sono rese pubbliche perché potrebbero contenere informazioni commerciali riservate.

Alle informazioni relative alle ispezioni ambientali si applicano le disposizioni della direttiva 2003/4/CE; di conseguenza, l'obbligo giuridico di mettere a disposizione le informazioni esiste già adesso. La direttiva, inoltre, prevede sufficienti motivi di deroga che consentono di rifiutare l'accesso a tali informazioni qualora sia necessario tutelare altri interessi superiori.

Sembra che in molti casi la mancata attuazione delle disposizioni in esame sia dovuta alle difficoltà incontrate dalle autorità nell'individuare modalità praticabili per tenere distinte le informazioni riservate da quelle che dovrebbero essere rese pubbliche. Ad esempio, è necessario riuscire a divulgare la parte strategica del piano di ispezione senza diffondere contemporaneamente anche la parte che contiene l'elenco degli impianti da ispezionare in un determinato periodo di tempo.

3. PROPOSTE PER IL FUTURO

L'adozione della raccomandazione è stata preceduta da un dibattito sul carattere giuridicamente vincolante o meno dei criteri relativi alle ispezioni ambientali. Tale dibattito si è concluso con l'adozione di una raccomandazione non vincolante e la richiesta alla Commissione di riesaminare tale strumento alla luce delle esperienze acquisite nel quadro della sua attuazione e di presentare, se necessario, una proposta di direttiva.

La Commissione è del parere che, di fronte all'attuazione solo parziale della raccomandazione, si debba valutare l'ipotesi di introdurre prescrizioni giuridicamente vincolanti riguardo alle ispezioni ambientali. Si è rilevata inoltre l'esigenza di chiarire i criteri generali applicabili alle ispezioni ambientali e di sviluppare ulteriormente gli orientamenti e lo scambio di informazioni in merito alla loro attuazione. Si propongono di conseguenza le seguenti iniziative:

3.1. Revisione della raccomandazione

La raccomandazione dovrebbe essere considerata un quadro generale per i sistemi di ispezione ambientale negli Stati membri. Fissa criteri di carattere generale che descrivono l'organizzazione, l'esecuzione e il seguito da dare alle ispezioni ambientali. In considerazione del loro carattere molto generale e descrittivo, non appare opportuno trasformare tali criteri in prescrizioni giuridicamente vincolanti.

Tuttavia, per migliorare l'attuazione della raccomandazione e rafforzarne l'efficacia, è necessario modificarla. In particolare, si dovrebbe esaminare l'ipotesi di ampliarne il campo di applicazione per includervi, per quanto possibile, tutte le attività rilevanti sul piano ambientale. Si dovrebbero chiarire le definizioni relative alle ispezioni e si dovrebbe valutare l'ipotesi di sviluppare ulteriormente i criteri per l'organizzazione delle ispezioni. Si dovrebbe mettere a punto un sistema di comunicazione per quanto possibile semplice e chiaro che fornisca informazioni raffrontabili sulle modalità di funzionamento dei sistemi di ispezione e permetta di stabilire se essi raggiungono l'obiettivo di garantire un maggiore rispetto della normativa ambientale.

3.2. Requisiti delle ispezioni settoriali

Accanto ai criteri generali per le ispezioni ambientali indicati nella raccomandazione, si dovrebbero definire, nelle normative settoriali, prescrizioni specifiche giuridicamente vincolanti per l'ispezione di determinati impianti o attività. Prescrizioni giuridicamente

vincolanti sono necessarie per garantire che venga riconosciuta maggiore importanza alle ispezioni e che la normativa ambientale venga applicata più rigorosamente in tutta la Comunità. La definizione di prescrizioni in materia di ispezione in ogni atto legislativo consente di adeguare tali prescrizioni alla natura e ai rischi specifici degli impianti o attività in questione, mettendo così a disposizione criteri più precisi e mirati rispetto a quelli generali. Questi requisiti delle ispezioni settoriali possono essere complementari alla raccomandazione o possono riguardare impianti o attività non coperti da essa.

Un esempio di sistema di ispezione settoriale esistente ed efficiente è quello creato dalla direttiva Seveso II per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti¹¹. Ai sensi della direttiva, le autorità devono organizzare un sistema di ispezioni o altre misure di controllo adeguate per il tipo di stabilimento in esame. La direttiva fissa la frequenza minima delle ispezioni in situ a una all'anno e obbliga gli Stati membri a garantire che i programmi di ispezione vengano elaborati per tutte le strutture, che dopo le ispezioni siano preparate relazioni e che, se del caso, i risultati delle ispezioni siano valutati in cooperazione con la direzione dello stabilimento entro un periodo ragionevole.

Nel quadro del riesame della direttiva IPPC¹², previsto dal programma di lavoro legislativo della Commissione per il 2007, e sulla base dell'analisi dell'attuazione di tale normativa, la Commissione valuterà modalità per garantire un quadro migliore in materia di rispetto al fine di rendere più coerenti le ispezioni di impianti IPPC da parte degli Stati membri e creare fiducia intorno ad esse.

La Commissione sta valutando la possibilità di proporre norme specifiche giuridicamente vincolanti per le ispezioni delle spedizioni di rifiuti. A differenza delle ispezioni di impianti, queste ultime vengono eseguite in punti diversi, come porti marini, strade o posti di frontiera, e coinvolgono di solito molte autorità diverse, quali dogane, polizia e autorità ambientali. Criteri specifici dovrebbero essere definiti per garantire un livello sufficiente di qualità e frequenza delle ispezioni, nonché un elevato livello di formazione e cooperazione fra le autorità adeguate.

Nel caso di norme legislative relative ai prodotti, come la direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche¹³, la conformità viene verificata mediante un sistema di procedure di sorveglianza del mercato e valutazione della conformità. Sarebbe opportuno esaminare l'eventuale necessità di rafforzare tale sistema in occasione dell'attuale revisione della direttiva.

Altri elementi della normativa ambientale attualmente in fase di riesame o preparazione, in cui si esaminerà l'esigenza di introdurre o rafforzare prescrizioni in materia di ispezione, sono i seguenti:

- direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE¹⁴
- regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono¹⁵
- direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano¹⁶

¹¹ Direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/105/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 97).

¹² Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento.

¹³ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19

¹⁴ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32

¹⁵ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1

- direttiva 86/609/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici¹⁷
- direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche¹⁸
- regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio¹⁹
- Futura direttiva sull'iniezione e lo stoccaggio in prossimità della superficie del carbonio

La questione delle ispezioni dovrebbe essere tenuta presente anche nelle future revisioni della legislazione.

3.3. Sviluppo di azioni di orientamento e cooperazione fra Stati membri

La rete IMPEL ha realizzato un gran numero di progetti volti a rafforzare la cooperazione e a incoraggiare lo scambio di informazioni sulle ispezioni ambientali fra gli Stati membri²⁰. La Commissione ha sostenuto e partecipato attivamente a questi progetti.

In particolare, merita citare i seguenti:

L'iniziativa di riesame IMPEL (IRI) consiste nell'invio di una squadra di ispettori esperti di diversi paesi per esaminare il sistema regolamentare dell'ispettorato candidato, raffrontando le pratiche da esso applicate con i sistemi dei servizi di ispezione dei membri della squadra di riesame. Progetti IRI sono stati condotti in 8 Stati membri UE volontari – Germania (Mannheim), Irlanda (Wexford), Belgio (Bruxelles), Francia (Douai), Paesi Bassi (Zwolle), Spagna (Santiago de Compostela), Svezia (Stoccolma e Södertälje) e Regno Unito (Scozia), nonché in Norvegia – fra il 2001 e il 2007.

Il polo di IMPEL sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti (IMPEL Cluster Transfrontier Shipments of Waste) ha realizzato vari progetti in materia di prevenzione delle spedizioni illegali di rifiuti, fra cui l'organizzazione di attività di ispezione congiunte.

La rete IMPEL ha realizzato numerosi documenti di orientamento sull'organizzazione e la realizzazione di ispezioni. Sono stati inoltre organizzati scambi di informazioni ed esperienze fra ispettori.

Tutte queste iniziative hanno avuto un impatto positivo sul rafforzamento delle ispezioni nella Comunità e sarebbe pertanto opportuno incoraggiare la rete IMPEL a proseguire con progetti di questo tipo.

¹⁶ GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32

¹⁷ GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1

¹⁸ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24

¹⁹ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1

²⁰ Per informazioni dettagliate si veda il sito web IMPEL: <http://ec.europa.eu/environment/impel/index.htm>